

Civile Sent. Sez. 1 Num. 2409 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 09/02/2015

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

D G V ( ), D C

G , elettivamente domiciliati in ROMA,

, presso l'avvocato F S.

(STUDIO LEGALE ), che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso; - C.F.:

- ricorrenti -


**contro**

BANCA C S.P.A. (c.f. ), in persona

del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA,  
, presso l'avvocato Q D ,  
rappresentata e difesa dall'avvocato L S  
D B , giusta procura in calce al  
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 204/2007 della CORTE  
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/03/2007;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere  
Dott. LOREDANA NAZZICONE;  
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato L. M , con  
delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito, per la controricorrente, l'Avvocato L.S. D  
B che ha chiesto il rigetto del ricorso;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. F C che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine rigetto del  
ricorso.

A large, stylized handwritten signature or flourish, possibly reading 'L.A.', is written in black ink. It consists of a long horizontal line at the top, a curved line that dips down and then rises back up, and another long horizontal line at the bottom. The signature is positioned below the main text of the document.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 marzo 2007, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 10 luglio 2003, la quale aveva respinto l'opposizione proposta da V D G e G D C, rispettivamente debitore principale e fideiussore, al decreto ingiuntivo emesso su istanza della Cassa di R d P e L A s.p.a. per il pagamento della somma di € 65.223.725, concernente la restituzione di un finanziamento artigiano cambiario a tasso agevolato, in seguito all'esercizio del diritto previsto nella clausola risolutiva espressa, di cui la banca si era avvalsa.

La corte territoriale ha ritenuto operante la clausola in questione, pattuita nel contratto di finanziamento, in virtù dell'inadempimento all'obbligo di corrispondere la rata del mutuo, come dimostrato dal mancato pagamento della cambiale di € 4.193.065, anche dopo la sua presentazione e protesto; ha reputato a tal fine irrilevante la levata del protesto oltre il termine, dato che ciò non diminuiva l'inadempienza, anzi accentuandone la gravità; la presentazione del titolo "a persona qualificatasi come incaricata" restava, parimenti, irrilevante, essendo avvenuta presso il domicilio del debitore D G; il protesto ed il mancato pagamento per oltre un anno (posta la data dell'emissione del decreto ingiuntivo) rendevano palese la colpa nell'inadempimento, avendo il D G trascurato il ritiro della cambiale, dopo un'iniziale ricerca di essa presso il notaio, e dopo il protesto.

Ha, altresì, disatteso l'eccezione di inadempimento sollevata dal D G con riguardo all'utilizzo del finanziamento agevolato per estinguere la passività derivante dal collegato prefinanziamento, affermando come l'erogazione dei mutui alle imprese, richiedendo un certo tempo per le numerose pratiche da espletare, sia di



regola preceduta da un prefinanziamento (richiesto nella specie a richiesta del cliente), da estinguere appunto con l'arrivo dei fondi del mutuo agevolato, peraltro a tasso assai più favorevole.

Della sentenza il ricorrenti chiedono la cassazione, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso la banca.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli art. 43 e 71, n. 3, r.d. 14 marzo 1933, n. 1669 (l. camb.), per avere la sentenza impugnata ritenuto operante la clausola risolutiva espressa, nonostante che il titolo cambiario, corrispondente ad una rata di rimborso, non fosse stato presentato alla scadenza (1° settembre 1986) ma tardivamente (il 3 ottobre 1986), ed essendo il protesto inefficace o nullo, dato che era stato presentato non all'obbligato, ma presso l'abitazione del primo ad un mero incaricato, di cui non era stato indicato il nome nel protesto, in violazione dell'art. 71, n. 4, l. camb.

Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 43 e 68 r.d. 14 marzo 1933, n. 1669, 1218 e 1456 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la colpa del debitore nell'inadempimento, che non avrebbe curato il ritiro della cambiale dopo l'iniziale ricerca presso il notaio, senza tenere conto che il titolo non era stato a lui presentato.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 1218, 1436 e 1456 c.c., per avere la sentenza impugnata imputato al debitore un ritardo di oltre un anno per il pagamento della somma, ossia sino all'emissione del decreto giuntivo nel novembre 1987, sebbene già il 4 novembre 1986 la banca avesse comunicato al medesimo la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva



espressa, dopo la quale il debitore non avrebbe più potuto adempiere.

Con il quarto motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione degli art. 1460 c.c. e 33 l. 25 luglio 1952, n. 949, per non avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente l'inadempimento della banca, che aveva utilizzato parte della somma per ripianare le passività derivanti dal precedente prefinanziamento, con violazione del fine proprio del mutuo di scopo, trattandosi di finanziamento agevolato volto all'impianto, ampliamento ed ammodernamento dei macchinari per l'impresa artigiana.

Con il quinto motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 1360 [rectius 1460] c.c. e 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'eccezione di inadempimento fosse in contrasto con l'allegato impedimento al pagamento per la mancata presentazione del titolo ed irregolarità del protesto, laddove il D G aveva proposto l'eccezione di inadempimento non in sede extraprocessuale per rifiutare il pagamento della cambiale, ma in sede processuale per impedire l'attivazione della clausola risolutiva espressa.

2. - I primi tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

Con essi i ricorrenti mirano a contestare la sussistenza del presupposto per l'operatività della clausola risolutiva espressa, attivata dalla banca a fronte dell'inadempimento della rata di rimborso del finanziamento, per la quale era stata pure rilasciata la cambiale, fondandosi sulla pretesa irregolarità del protesto per mancata indicazione della persona rinvenuta presso il domicilio del debitore, sulla mancata prova della colpa del debitore stesso e sulla sua impossibilità di adempiere dopo l'esercizio della facoltà di risoluzione da parte della banca.

Tali argomenti, tuttavia, non hanno pregio.

Se, da un lato, ai sensi dell'art. 1218 c.c. la colpa si presume, onde il creditore deve solo allegare l'altrui inadempimento, dall'altro lato la sentenza ha correttamente ritenuto irrilevante la mancata indicazione del nome della persona "incaricata", rinvenuta al domicilio del debitore e che, stante al protesto, avrebbe riferito della presentazione.

Infatti, l'art. 71 l. camb. (così come l'art. 63 l. ass.), laddove, al punto 4, esige che il protesto contenga "*il nome delle persone richieste*", si riferisce al debitore legittimato passivo del pagamento, e di ciò è conferma all'art. 70 l. camb., secondo cui "*Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'art. 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti*".

Inoltre, questa Corte ha affermato come, in ipotesi di inadempimento, la parte cui sia stata rilasciata la cambiale è legittimata all'azione causale di risoluzione indipendentemente dagli adempimenti di cui all'art. 66, 3° comma, r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 - secondo cui il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente - che non concernono il diritto alla risoluzione del contratto (Cass. 21 luglio 2003, n. 11340; 13 ottobre 1982, n. 5290).

Quanto al riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al lungo tempo trascorso dalla scadenza, se pure esso non considera come dopo l'esercizio della facoltà di risoluzione il debitore non possa più adempiere, resta tuttavia una considerazione meramente *ad abundantiam*, dunque irrilevante ai fini della decisione, sostenuta dalle predette *rationes decidendi*, onde al riguardo il motivo si palesa inammissibile.

3. - Il quarto e quinto motivo mirano a censurare la sentenza impugnata, per avere violato o falsamente applicato l'art. 1460 c.c., onde possono ricevere trattazione congiunta.

Essi sono infondati.

La sentenza impugnata ha ben chiarito che il contratto di finanziamento ad impresa artigiana ed il contratto di c.d. prefinanziamento costituivano parti di una stessa operazione, essendo il secondo volto unicamente ad anticipare, su richiesta della cliente, una parte della somma, in attesa dell'espletamento della pratica e del deposito di tutta la documentazione necessaria, onde nessun inadempimento al riguardo poteva imputarsi alla banca mutuante.

Il mutuo di scopo, infatti, è connotato dall'obbligo del mutuatario di realizzare l'attività programmata, sicché la destinazione delle somme mutate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti (Cass. 24 gennaio 2012, n. 943, fra le altre) e la presenza della clausola di destinazione comporta allora che, qualora non sia poi realizzato il progetto, il contratto è nullo. Tuttavia, si è pure chiarito che, proprio perché si tratta di mutuo di scopo, in cui l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, con rilievo causale nell'economia del contratto, ne deriva che l'accertamento causale si lega all'attuazione del risultato, onde, allorché questo venga perseguito, non sussiste alcuna nullità del contratto per mancanza originaria della causa (cfr. Cass. 24 gennaio 2012, n. 943; 8 aprile 2009, n. 8564).

A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale - con valutazione di fatto, non censurata in questa sede neppure sotto il profilo del vizio di motivazione - ha tenuto conto della circostanza che i due contratti erano fra di loro collegati, essendo la

causa concreta della complessiva operazione quella di permettere, anche anticipando la disponibilità della somma, il finanziamento agevolato per le finalità artigiane, senza dunque alcuna violazione delle regole che presidiano il mutuo di scopo, né configurabilità di una condotta inadempiente a carico della banca.

Infine, nessuna violazione sussiste dell'art. 112 c.p.c., avendo la corte territoriale ampiamente considerato l'eccezione di inadempimento, respingendola nel merito come infondata, in particolare ravvisando, al contrario, nell'omesso pagamento della cambiale alla scadenza senza giustificato motivo ragione sufficiente a provocare l'attivazione, da parte della banca, della clausola risolutiva espressa.

Il ricorso, in definitiva, va respinto.

4. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2014.